

**AS712 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ASSENZA DI UNA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

Roma, 21 aprile 2010

Comune di Rubano

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 30 marzo 2010, concernente la legittimità del rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di una programmazione comunale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, nella sua riunione del 14 aprile 2010, ha ritenuto di comunicare quanto segue.

Come già evidenziato nella segnalazione AS399 *“Somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Verona-Attività di ottico nel Comune di Porto Empedocle”* del 7 giugno 2007, *“In materia di distribuzione commerciale l'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ha rimosso ulteriori limiti e prescrizioni restrittivi della concorrenza con riguardo sia alle attività commerciali individuate dal dlgs 31 marzo 1998, n. 114, che alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e previsto che le previsioni legislative e regolamentari di Regioni o Enti Locali eventualmente difformi o in contrasto con i nuovi principi in materia di concorrenza avrebbero dovuto essere adeguate entro il 1° gennaio 2007”*.

Nella segnalazione di cui si tratta è stato, inoltre, osservato che la peculiare interpretazione effettuata dalla Regione Veneto dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 248/2006, ha di fatto ridotto l'ambito di applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dalla disposizione *de qua*, in quanto ha artificiosamente consentito il mantenimento di meccanismi di programmazione locale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fondati sul rispetto di limiti quantitativi espressamente aboliti per tutte le tipologie di esercizi commerciali dalla legge citata.

Tali principi sono stati confermati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 5 maggio 2009, in cui è stato affermato che una programmazione basata sull'indicazione dei numeri di esercizi correlato al numero di abitanti, non sia ammissibile in quanto idonea a determinare un'ingiustificata pianificazione quantitativa dell'offerta in contrasto con gli interessi generali.

Quindi, attesa la portata restrittiva della previsione di limiti quantitativi all'apertura di nuovi esercizi e, dunque, la contrarietà ai principi della concorrenza di criteri e parametri di programmazione volti a determinare il numero massimo di esercenti da autorizzare in determinate zone, codesta amministrazione, al fine di tener conto dei principi concorrenziali espressi nella segnalazione citata, dovrebbe prevedere limitazioni all'accesso soltanto se necessarie e proporzionate al perseguimento di specifici obiettivi di interesse generale.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, in conformità a quanto sostenuto nella segnalazione sopra citata ed ai principi giurisprudenziali elaborati in materia, non può considerarsi conforme ai principi della concorrenza il diniego di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, semplicemente fondato sulla protezione degli interessi degli operatori già attivi e, segnatamente, sulla salvaguardia delle quote di mercato dagli stessi detenute.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

Si allega copia della segnalazione citata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino
